



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 settembre 2013
(OR. fr, en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0421 (COD)**

**14035/13
ADD 1 REV 1**

**CODEC 2114
SAN 350
PHARM 48
PROCIV 106**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione

Qualora una valutazione dei rischi correlati ad una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero esuli dal mandato delle agenzie dell'Unione, la Commissione si impegna ad ottenere tale valutazione tramite gruppi di esperti.

La Commissione ricorrerà in via prioritaria ai comitati scientifici istituiti dalla decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE.

Qualora le competenze specifiche necessarie non siano immediatamente disponibili nell'ambito delle strutture consultive dei comitati scientifici e qualora l'urgenza lo richieda, la Commissione informerà senza indugio gli Stati membri e i pertinenti organismi scientifici in merito alla particolari competenze necessarie affinché la assistano nell'individuazione degli esperti che sta ricercando. La Commissione designerà quindi esperti incaricati di contribuire alla valutazione dei rischi richiesta.

La Commissione assicurerà l'indipendenza degli esperti che forniscono tale valutazione, conformemente alle sue norme interne consolidate.

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo si rammarica che i riferimenti ai comitati scientifici della Commissione nel quadro della valutazione dei rischi correlati alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero siano stati soppressi nella versione sottoposta al Consiglio per accordo.

L'impegno di ricorrere ai servizi di tali comitati, assunto dalla Commissione in una dichiarazione allegata alla decisione, è insufficiente. Sarebbe stato invece preferibile consacrare il ruolo e la competenza di detti comitati, che sono incontestabili, nel corpo stesso della decisione, conformemente alla soluzione accolta per le agenzie dell'Unione europea competenti in materia.
